

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

AssiCapofamiglia

Polizza multirischi di durata annuale a protezione della Famiglia

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:

- IL DIP - DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE
- IL DIP AGGIUNTIVO DANNI
- LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.

DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE SET INFORMATIVO 06/2025

“PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI”

Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”.



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza multigaranzia tiene indenne l'Assicurato ed il suo Nucleo Familiare da richieste di risarcimento danni per responsabilità civile verso terzi e garantisce le spese legali da sostenere per i fatti della vita privata.



Che cosa è assicurato?

Sezione Responsabilità Civile verso Terzi

La garanzia Responsabilità Civile tiene indenne l'assicurato e i componenti del nucleo familiare dal risarcimento dovuto a terzi, se civilmente responsabili ai sensi di Legge, per danni, fisici o materiali, causati nell'ambito della vita privata oppure legati alla proprietà o alla conduzione dell'abitazione.

Garanzia Responsabilità Civile della vita privata

L'Assicuratore tiene indenne l'Assicurato e/o il suo Nucleo Familiare, per la somma che deve risarcire (capitale, interessi e spese), se civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di Danni involontariamente causati a terzi per:

- morte, lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di Cose;
- Danni ad animali;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata e della proprietà dell'Abitazione abituale, situata nel territorio della Repubblica Italiana,

Garanzia Responsabilità Civile della proprietà "seconda casa"

L'Assicuratore tiene indenne il proprietario dell'Abitazione assicurata indicata in Polizza e diversa da quella Abituale, per la somma che deve risarcire (capitale, interessi e spese), se civilmente responsabile ai sensi di Legge, di Danni involontariamente causati a terzi per:

- morte, lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di Cose;
- Danni ad animali;

in conseguenza di un fatto accidentale che derivi dalla proprietà delle Abitazioni indicate nella Polizza, diverse da quella Abituale, situate nel territorio della Repubblica Italiana, comprese le parti del Fabbicato costituenti proprietà comune di Abitazioni in Fabbicati plurifamiliari.

Sezione Tutela Legale e Cyber Risk

Opera per i sinistri relativi alla vita privata, compresi quelli connessi all'utilizzo del web e dei



Che cosa non è assicurato?

- ✗ L'Assicurazione non opera per le garanzie non acquistate; sono sempre esclusi i danni commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato (e/o dei rappresentanti legali).
- ✗ **Sezione Responsabilità Civile verso Terzi** - sono esclusi i danni: ai soggetti non considerate terzi ai sensi di polizza; alle Cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo; derivanti dalla proprietà di Abitazioni e di altri immobili diversi da quelli assicurati; derivanti dalla proprietà o uso di animali non domestici; derivanti dall'esercizio della caccia e della pesca subacquea; causati da esercizio di attività professionali o comunque retribuite; da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica.
- ✗ **Sezione Tutela Legale e Cyber Risk** - le prestazioni non sono valide per sinistri relativi a: al pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; per Controversie connesse alla circolazione stradale; a casi di adesione a class action.



Ci sono limiti di copertura?

- ! **Sezione Responsabilità Civile verso Terzi:** Le garanzie Responsabilità Civile della Vita Privata e Responsabilità Civile della Proprietà "Seconda Casa" sono sottoposte ad una franchigia di € 100,00 per ogni sinistro a Cose. Per la garanzia Responsabilità Civile della Proprietà "Seconda Casa" sono esclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni cagionati dolosamente e/o i danni da furto.
- ! **Sezione Tutela Legale e Cyber Risk:** Le spese legali sono coperte per l'intervento di 1 (un) avvocato per ogni grado di giudizio; nel caso di vertenze fra assicurati le garanzie operano unicamente a favore del contraente; Per la Garanzia Tutela Legale Vita Privata e Immobile, la garanzia vertenze contrattuali copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 250; la garanzia anticipo

social o media network e quelli relativi alla proprietà o alla conduzione dell'immobile direttamente utilizzato dagli assicurati ed indicato in polizza.

✓ **Garanzia Tutela Legale Vita Privata ed Immobile**

Se l'Assicurato è coinvolto in una vertenza, l'Assicuratore, nei limiti stabiliti dalla polizza, copre alcune spese ad esempio quelle di giustizia e/o quelle dell'organismo di mediazione.

✓ **Garanzia Tutela Legale Cyber Risk**

Copre le spese sostenute per i sinistri relativi

cauzione penale opera con il limite di massimale di € 15.000 per sinistro.

Per la Garanzia Tutela Legale e Cyber Risk, la garanzia acquisti sui portali copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 200; la garanzia vertenze con i fornitori di servizi web copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 200.

Le garanzie, a titolo esemplificativo e non esaustivo, non operano per sinistri relativi a fatti dolosi degli assicurati.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le garanzie sono operanti a condizione che le Abitazioni assicurate e il loro Contenuto siano ubicati in Italia.
- ✓ Le garanzie per le quali non sono previste limitazioni territoriali sono valide in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del Contratto, hai il dovere di rilasciare dichiarazioni veritiere, complete e corrette sul Rischio da assicurare.
- In corso di Contratto, hai il dovere di comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del Rischio assicurato. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.
- In caso di Sinistro, devi darne avviso alla Compagnia tempestivamente e fornire la documentazione richiesta e conservare le tracce e gli indizi del sinistro fino al sopralluogo del perito incaricato.



Quando e come devo pagare?

Il premio viene pagato annualmente ed in via anticipata, salvo diversa pattuizione.

Puoi effettuare il pagamento mediante addebito diretto SEPA in conto corrente (SDD).

Puoi chiedere il frazionamento mensile senza costi aggiuntivi. Il pattuito frazionamento del Premio non esonera il Contraente dall'obbligo di corrispondere l'intero Premio annuo, da considerarsi a tutti gli effetti uno ed indivisibile e ciò anche in caso di cessazione del Rischio nel corso del periodo di durata dell'Assicurazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha durata annuale e, in mancanza di disdetta, il Contratto è prorogato per un anno e così a seguire. In caso di disdetta, la Polizza scadrà alle ore 24.00 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel Contratto.

Il Contratto di Assicurazione si perfeziona con il tuo pagamento del Premio. Fermi i termini di Carenza, l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, se hai pagato il Premio o la prima rata di Premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Il Contratto concluso mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui la Compagnia ha raccolto la tua volontà del Contraente di concludere il Contratto. Da tale momento, la Compagnia garantisce le Prestazioni oggetto del Contratto stesso, sempre che tu abbia pagato il Premio.



Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire la Polizza inviando alla Compagnia la richiesta di disdetta mediante lettera raccomandata o posta elettronica/posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della Scadenza annuale. Hai la facoltà di recedere dal Contratto concluso mediante Tecniche di Comunicazione nei 14 giorni successivi alla data del primo addebito del Premio. Puoi comunicare la tua volontà alla Compagnia, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica/posta elettronica certificata.

Assicurazione danni per la multirischi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Net Insurance S.p.A.

AssiCapofamiglia

Ed. 06/2025 – Agg.to 02-2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Net Insurance S.p.A. – Società per Azioni facente parte del Gruppo Assicurativo Poste Vita – Albo Gruppi Assicurativi IVASS n. 43 – Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, 00161 Roma, Tel. 06 89326.1 – Fax 06 89326.800; Sito internet: www.netinsurance.it; e-mail: info@netinsurance.it; PEC: netinsurance@pec.netinsurance.it.

Il patrimonio netto di Net Insurance S.p.A. ammonta a € 98.621.883 e il risultato economico di periodo ammonta a € 8.955.594.

L'indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità (solvency ratio) è pari a 181,64%.

Tutti i dati sono desunti dal Bilancio della Società al 31/12/2024 disponibile sul sito internet dell'impresa al seguente link: <http://www.netinsurance.it>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Per tutte le garanzie l'ampiezza dell'impegno della Compagnia è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Sezione Responsabilità Civile verso Terzi

La garanzia RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA opera in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata e della proprietà dell'Abitazione abituale.

La garanzia RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' "SECONDA CASA" opera in conseguenza di un fatto accidentale che derivi dalla proprietà delle Abitazioni indicate nella Polizza, diverse da quella Abituale.

Sezione Tutela Legale e Cyber Risk

Le garanzie operano per i sinistri relativi alla vita privata, compresi i sinistri connessi all'utilizzo del web e dei social o media network nel corso della vita privata, e per i sinistri relativi alla proprietà o alla conduzione dell'immobile direttamente utilizzato dagli assicurati ed indicato in polizza.

Le garanzie operano anche per i sinistri relativi ad incidenti stradali che coinvolgono gli assicurati in veste di pedoni, ciclisti o come trasportati su un qualsiasi veicolo pubblico o privato.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, sono presenti le seguenti esclusioni comuni per le Garanzie Responsabilità Civile verso Terzi e Tutela Legale e Cyber Risk:

le **esclusioni comuni** a entrambe le garanzie includono i danni o sinistri derivanti da: detenzione o impiego di **sostanze radioattive** o connessi all'**attività nucleare**; proprietà, guida o circolazione di **veicoli a motore, natanti, aeromobili**; esercizio di **attività professionali, od attività comunque retribuite/lavorativa/d'impresa**.

Sono inoltre presenti esclusioni specifiche:

Per la **Sezione Responsabilità Civile verso Terzi**, sono esclusi i danni: cagionati **dolosamente**; alle **cose detenute** o altrui derivanti da incendio, implosione, esplosione o scoppio (salvo eccezioni) e in ogni caso ai locali e al contenuto dell'abitazione abituale in affitto; da circolazione di **veicoli a motore** (salvo eccezioni); da proprietà ed uso di **natanti** diversi da quelli descritti in polizza; da **furto**; derivanti dalla proprietà di **immobili diversi** da quelli assicurati; derivanti dalla proprietà o uso di **animali non domestici** (salvo animali da sella); provocati a terzi se uso/proprietà animale da sella viola legge; provocati a terzi da **cani non iscritti all'Anagrafe Canina**; provocati a terzi da **cani con misure di prevenzione** disposte dall'ente locale; provocati a terzi da uso **professionale** di animali da sella o cani; derivanti dall'esercizio della **caccia e della pesca subacquea**; verificatisi nello svolgimento di **gare sportive e allenamenti non amatoriali** o che prevedano l'impiego di veicoli a motore; verificatisi nella pratica di **paracadutismo, parapendio e sport aerei** in genere; causati da

esercizio di **attività professionali o retribuite**; conseguenti a **inadempimenti contrattuali o tributari**; derivanti da impiego di **aeromobili**; derivanti da detenzione o impiego di **esplosivi**; verificatisi in relazione alla proprietà e conduzione dello **studio professionale**; causati da presenza o detenzione di **amianto**; derivanti da **campi elettromagnetici**; conseguenti ad attività di **volontariato medico-infermieristico**; conseguenti a **inquinamento** (salvo eccezioni); conseguenti a **deviazione/alterazione/interruzione/impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari e quanto nel sottosuolo**; conseguenti a **trasformazioni/assestamenti atomo o da produzione/detenzione/uso di sostanze radioattive**; a cose dei **collaboratori domestici**; verso i **collaboratori domestici non in regola** con le normative di legge; causati dai **collaboratori domestici non in regola**; derivanti dall'esecuzione in proprio di **lavori di manutenzione straordinaria**; derivanti unicamente da **umidità, stillicidio e insalubrità** dei locali; derivanti dalla **violazione intenzionale di leggi/regolamenti su armi**; da spargimenti di acqua conseguenti a **usura/ammaloramento impianti idrici/termici/condizionamento**; da **rigurgito o traboccamento rete fognaria pubblica**.

Per la **Sezione Tutela Legale e Cyber Risk**, non sono coperte le **spese** per: compensi dell'avvocato con **patti quota lite**; compensi dell'avvocato domiciliatario **non indicato da ARAG; indennità di trasferta; esecuzione forzata oltre il secondo tentativo; imposte, tasse e oneri fiscali** diversi dalle spese di giustizia; **multe, ammende**; spese liquidate a favore delle **parti civili** costituite contro l'assicurato (penale); spese **non concordate con ARAG**; ogni **uplicazione di onorari** (domiciliazione); spese **recuperate dalla controparte**; nella garanzia delitti dolosi: spese per **estinzione del reato** diverse da assoluzione, derubricazione colposo, archiviazione; spese **fase stragiudiziale non gestita da ARAG**; spese per **accordi economici/trasazione/intervento perito/consulente tecnico non autorizzate da ARAG**; nella garanzia danni causati: spese a **primo rischio** o se polizza RC non esiste/manca riscontro RC; nella garanzia atti volontaria giurisdizione (separazione/divorzio): matrimonio non in Italia, ricorso non congiunto/senza unico avvocato (separazione), successiva domanda divorzio senza unico avvocato, separazione non coperta/gestita da ARAG, mancanza continuità copertura; nella garanzia danni subiti (Cyber Risk): spese per **mancato rinvio a giudizio del terzo**; inoltre non sono valide le prestazioni per **sinistri relativi a: diritto di famiglia, successioni e donazioni; materia fiscale, tributaria, amministrativa o previdenziale**; fatti conseguenti a **tumulti popolari, sommosse, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive; attività connesse al settore nucleare, danni nucleari o genetici**; fatti conseguenti a **eventi naturali con stato di calamità/allarme**; diritti di **brevetto, marchio, autore, esclusiva, turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust**; proprietà, guida o circolazione di **veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili; inquinamento non accidentale; compravendita/permuta immobili, leasing immobiliare; costruzione ex novo di edifici; immobili diversi da quello in polizza; immobile in polizza non direttamente utilizzato**; fabbricazione o commercializzazione di **esplosivi, armi**; prestazioni mediche **solo estetiche**; esercizio di **attività lavorativa/professionale/d'impresa**; vertenze con la Società o l'intermediario; adesione ad **azioni di classe**; difesa penale per **abuso di minori**; vertenze con **contenuto pornografico, pedopornografico, violento, discriminatorio**; vertenze per **acquisti e-commerce di specifiche categorie di beni**.



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte maggiori informazioni per Franchigie, Scoperti e limiti di Indennizzo.

Garanzie	Franchigie	Scoperti	Carenze	Limiti di indennizzo
Responsabilità Civile verso Terzi	Responsabilità Civile della Vita Privata e della Proprietà "Seconda Casa", Franchigia di € 100,00 per ogni Sinistro a Cose	Per i Danni provocati a terzi da cani non in regola con la normativa vigente, Scoperto del 20% con un massimo di € 5.000,00	--	• Limite 50% Massimale per Danni fisici ai Collaboratori addetti ai servizi domestici; • Indennizzo fino a € 50.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo, con Franchigia di € 1.500,00 per Sinistro nel quale i figli minori dell'Assicurato sono considerati terzi fra di loro quando accidentalmente fratello o sorella si causino una lesione corporale da cui derivi un'Invalidità permanente.; • Limite € 300.000,00 per Responsabilità Civile dell'Assicurato per Danni materiali e diretti causati alle Cose di terzi da Incendio, Implosione, Esplosione e Scoppio da proprietà o condizione; • Limite € 50.000,00 con Scoperto 10% minimo di € 500,00 per Responsabilità Civile dell'Assicurato da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività; • Limite € 50.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo per Danni conseguenti a inquinamento accidentale dell'acqua e/o del suolo.
	Per i Danni fisici tra fratelli e sorelle minori (Invalidità permanente), Franchigia di € 1.500,00 per Sinistro	Per i Danni da interruzioni o sospensioni di attività, resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto pari al 10% con il minimo di € 500,00 per Sinistro		

Tutela Legale e Cyber Risk				Garanzia danni subiti (Cyber Risk): opera solo nei casi di rinvio a giudizio del terzo . Garanzia acquisti sui portali (Cyber Risk): copre spese se il valore in lite è pari o superiore a € 200 Garanzia vertenze con i fornitori di servizi web (Cyber Risk): copre spese se il valore in lite è pari o superiore a € 200
-----------------------------------	--	--	--	--



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a coloro che vogliono assicurare i propri beni (abitazione e relativo contenuto) da eventi gravi ed imprevisti che possono comprometterne l'integrità (incendio) ed il possesso (furto) ed i propri capitali dalle richieste di risarcimento danni di terzi e dalle spese legali da sostenere per i fatti della vita privata.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte del Premio imponibile, percepita in media per l'intermediazione assicurativa in valore percentuale, è pari al 30,00%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione o dell'Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere presentati per iscritto (e-mail/PEC, posta, fax) all'Ufficio Reclami secondo le seguenti modalità: • PEC: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it • Posta: NET INSURANCE S.p.A. – C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 - 00161 ROMA • Fax: +39 06 89326.570 avendo cura di indicare: • nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; numero della polizza e nominativo del Contraente; • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esauriente descrizione del motivo di lamentela; • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente. Ove applicabile, per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta. Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito: www.netinsurance.it.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso:
OPPURE	oppure
diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	- al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente ossia quello in cui ha sede l'impresa che ha stipulato il contratto (rintracciabile all'indirizzo http://www.ec.europa.eu/odr) attivando la procedura FIN - NET oppure direttamente all' IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Come da normativa vigente.

Cos'è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se l'Assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.netinsurance.it/comunicazioni/diritto-alloblio-oncologico/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	L'Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del contraente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. Dal ricevimento della certificazione, senza oneri per l'Assicurato. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Condizioni di Assicurazione - AssiCapofamiglia

Contratto multigaranzia di durata annuale a protezione della Famiglia

Sommario

PREMESSA.....	2
CONTATTI UTILI.....	3
GLOSSARIO.....	4
NORME DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE COPERTURE.....	7
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio.....	7
Art. 2 - Effetto, durata e disdetta del contratto - Premio.....	7
Art. 3 - Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza.....	7
Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione.....	7
Art. 6 - Aggravamento del Rischio.....	7
Art. 7 - Diminuzione del Rischio.....	7
Art. 8 - Recesso in caso di Sinistro.....	7
Art. 9 - Riduzione dei capitali assicurati.....	8
Art. 10 - Cambiamento dell'Abitazione.....	8
Art. 11 - Validità territoriale.....	8
Art. 12 - Colpa grave.....	8
Art. 13 - Buona fede.....	8
Art. 14 - Assicurazione per conto altrui – Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dalla Polizza.....	8
Art. 15 - Oneri fiscali.....	8
Art. 16 - Altre assicurazioni.....	8
Art. 17 - Limite massimo dell'Indennizzo.....	8
Art. 18 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente.....	8
Art. 19 - Home Insurance (Area Riservata).....	8
Art. 20 - Restrizioni Internazionali – Inefficacia del contratto.....	8
Art. 21 - Glossario/Rinvio alle norme di Legge e Legge applicabile al Contratto.....	9
SEZIONE 1 – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI.....	9
Art. 22 - Oggetto dell'Assicurazione.....	9
A. GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA.....	9
Art. 23 - Esclusioni.....	11
Art. 24 - Condizioni particolari sempre valide ed operanti.....	12
Art. 25 - Persone non considerate terzi.....	12
Art. 26 - Massimale.....	12
Art. 27 - Cosa fare in caso di Sinistro.....	13
Art. 28 - Gestione delle vertenze.....	13
SEZIONE 2 – TUTELA LEGALE E CYBER RISK.....	13
Art. 29 - Assicurati.....	14
Art. 30 - Ambito di operatività delle garanzie.....	14
Art. 31 - Spese non coperte.....	14
Art. 32 - Esclusioni.....	14
Art. 33 - Limiti di copertura.....	15
Art. 34 - Dove operano le garanzie.....	15
Art. 35 - Come denunciare un sinistro.....	16
Art. 36 - Gestione del sinistro, scelta dell'avvocato e pagamento delle spese.....	16
Art. 37 - Restituzione delle spese.....	16
Art. 38 - Disaccordo con ARAG in merito alla gestione del sinistro e conflitto di interessi.....	16
Art. 39 - Quando avviene il sinistro.....	17
A. GARANZIA TUTELA LEGALE VITA PRIVATA ED IMMOBILE.....	17
Art. 40 - Spese coperte.....	17
Art. 41 - Garanzie.....	17
B. GARANZIA TUTELA LEGALE CYBER RISK.....	19
Art. 42 - Garanzie.....	19
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....	1



PREMESSA

Tutela Legale e Responsabilità Civile è una Polizza multigaranzia dedicata alla protezione dei Rischi attinenti il patrimonio della famiglia.

Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine seguenti formano parte integrante della Polizza sottoscritta dal Contraente. L'Assicurazione vale esclusivamente per le Garanzie riportate a stampa sul modello di Polizza, ed è prestata per i Capitali assicurati e/o i Massimali ivi indicati e/o nelle presenti Condizioni di Assicurazione per le singole Garanzie, fatte salve altresì le Franchigie e i limiti di Indennizzo che siano riportati in Polizza o all'interno delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Le coperture assicurative indicate sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo Premio.

Il prodotto è suddiviso in 2 Sezioni secondo lo schema seguente:

1. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
 - a. Garanzia **Responsabilità Civile della Vita privata**
 - b. Garanzia **Responsabilità Civile della Proprietà "Seconda Casa"**
2. SEZIONE TUTELA LEGALE E CYBER RISK
 - a. Garanzia **Tutela legale Vita privata e Immobile**
 - b. Garanzia **Tutela legale Cyber risk**

Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine seguenti formano parte integrante della Polizza sottoscritta dal Contraente. L'Assicurazione vale esclusivamente per le Garanzie riportate a stampa sul Modulo di Polizza ed è prestata per i Capitali assicurati e/o i Massimali ivi indicati. Le Carenze, le Franchigie e i limiti di Indennizzo previste/i per le diverse Garanzie sono riportate/i all'interno delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Le coperture assicurative richiamate in Polizza sono operanti se è stato pagato il relativo Premio.



CONTATTI UTILI

Sito www.netinsurance.it

PER DENUNCIARE UN SINISTRO RELATIVO ALLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI:

NET INSURANCE S.p.A

c/o Casella Postale 106 - 26100 CREMONA - Italia

e-mail: claims@netinsurance.it

Fax +39 0697625707

PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSISTENZA RELATIVO ALLA SEZIONE TUTELA LEGALE E CYBER RISK:

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, Viale del Commercio n.59 - 37135 VERONA

- Telefono centralino: 045.8290411,
- fax per invio nuove denunce di Sinistro: 045.8290557,
- mail per invio nuove denunce di Sinistro: denunce@ARAG.it,
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro 045.8290449

PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI

Numero Verde 800 9366 73 (Contact Center)

Sito: www.netinsurance.it/wecare

e-mail: wecare@netinsurance.it

PER INOLTARE UN RECLAMO

Net Insurance S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani, 4 - 00161 ROMA

Fax +39 06 89326570

PEC ufficio.reclami@pec.netinsurance.it



GLOSSARIO

Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consultare il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono. Le definizioni indicate al presente Glossario sono indicate all'interno delle Condizioni di Assicurazione in Corsivo.

Definizioni

Abitazione

I locali destinati a civile abitazione ed a studio privato se coesistente, comprese eventuali quote di fabbricato di proprietà comune, che possono formare:

- a) appartamento, cioè locali fra loro comunicanti facenti parte di un condominio o di uno stabile costituito da più appartamenti tra loro contigui, sovrastanti o sottostanti, ma non comunicanti, ciascuno con proprio accesso all'interno del condominio o dello stabile, ma con accesso comune dall'esterno;
- b) villa a schiera o casa unifamiliare, cioè locali fra loro comunicanti facenti parte di un fabbricato costituito da più abitazioni adiacenti, sovrastanti o sottostanti, ognuna con propri accessi indipendenti dall'esterno;
- c) villa, cioè complesso di locali con una o più porte individuali di accesso dall'esterno, isolata da altri fabbricati.

Abitazione abituale

L'abitazione ove l'Assicurato dimori abitualmente per la maggior parte dell'anno, purché posta in territorio italiano.

Abitazione saltuaria

Le abitazioni ove l'Assicurato non dimori abitualmente, purché poste in territorio italiano.

Acquisti via web

Tutti i contratti aventi per oggetto beni stipulati tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dal professionista, nei quali il soggetto che effettua l'acquisto sia una persona fisica che, in relazione ai contratti, agisce per scopi non riferibili all'attività professionale eventualmente svolta. Il bene deve essere consegnato tramite corriere espresso ovvero con sistemi similari che permettano la tracciabilità della spedizione.

Animali domestici

Cani, gatti, uccelli, pesci, criceti, conigli, tartarughe.

Anno assicurativo

Periodo calcolato in anni interi a partire dalle ore 24.00 della data di effetto.

Arbitrato

Le Parti, di comune accordo, rinunciano al ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria per risolvere controversie che riguardano l'interpretazione o l'esecuzione del contratto. Esso può essere rituale, quando la decisione degli arbitri (lodo) ha efficacia pari alla sentenza di un giudice, oppure irrituale quando gli arbitri regolano senza particolare formalità il rapporto controverso e la loro decisione è vincolante solo tra le Parti.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicuratore

Net Insurance S.p.A.

Assicurazione

Il presente contratto di assicurazione.

Capitale Assicurato

L'importo massimo che l'Assicuratore indennizza in caso di sinistro ed è riportato in Polizza.

Carenza

Periodo successivo alla stipula dell'assicurazione durante il quale non è operante la copertura.

Collaboratori

Prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici compresi badanti e baby-sitter.

Contenuto

Il contenuto dell'abitazione assicurata e dell'eventuale studio privato coesistente ovvero l'insieme dei seguenti beni:

- a) arredamento, mobili in genere dell'abitazione e studio privato compresi l'archivio e documenti personali; quadri e tappeti, abbigliamento personale e quanto serve per uso di casa e personale, e le opere di miglioria ed addizionali apportate alla casa dall'Assicurato locatario;
- b) oggetti particolari, quali apparecchi fonici e televisivi (radio, autoradio, televisori, videoregistratori, DVD, complessi stereofonici, registratori e simili), apparecchi ottici (macchine fotografiche, cineprese, videocamere, proiettori, binocoli, telescopi e simili), apparecchi elettronici (computer, stampanti, apparecchi fax, apparecchi telefonici portatili, sistemi di prevenzione e allarme con le loro parti esterne e simili), nonché parabole e/o antenne TV singole, armi da fuoco ed orologi in metallo non preziosi;
- c) oggetti pregiati, quadri e tappeti, arazzi, sculture, collezioni in genere, oggetti d'arte ovvero quelli riportati su catalogo ufficiale (esclusi gioielli), pellicce, oggetti e servizi di argenteria;
- d) gioielli e valori;
- e) arredamento nelle dipendenze e nel box pertinenziale, provviste di famiglia e quant'altro di inerente l'abitazione od in uso all'Assicurato, comprese attrezzature sportive, cicli e ciclomotori ed esclusi oggetti particolari e pregiati, gioielli e valori.

Contraente

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione a favore degli Assicurati.

Controversia / Vertenza



Condizioni di Assicurazione - AssiCapofamiglia

Contratto multigaranzia di durata annuale a protezione della Famiglia

S'intende il primo atto scritto dal quale deriva in capo all'Assicurato la necessità di assistenza legale o anche il primo atto scritto dal quale deriva in capo all'Assicurato il proprio diritto in termini di "assistenza legale".

Cose

Gli oggetti materiali e, limitatamente alla sola garanzia di Responsabilità Civile, anche gli animali.

Danni

I danni risarcibili ai sensi di Legge in conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Fabbricato

Intero edificio o parte di esso con strutture fuori terra ed eventuali opere di fondazione e/o interrato, escluso il terreno. Si intendono inclusi:

- a) impianti fissi al servizio del fabbricato quali: impianti elettrici, telefonici (esclusi apparecchi portatili), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi e scale mobili, antenne centralizzate ed ogni altro impianto od installazione considerata fissa per natura e destinazione (esclusi gli impianti fotovoltaici e solari termici che possono essere assicurati come cosa a se stante rispetto al fabbricato); sono considerati parte del Contenuto gli impianti di allarme, le parabole e/o antenne TV singole;
- b) recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, porte, finestre, tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti, pareti divisorie, controsoffittature, affreschi e statue non aventi valore artistico. Sono esclusi parchi, giardini, alberi e strade private;
- c) dipendenze (box, cantine, soffitte, centrale termica, piscine, giochi ed attrezzature sportive) comunque costruite purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate (articoli 817, 818 C.C.);
- d) in caso di condominio, anche la quota delle parti di proprietà comune.

Fase Giudiziale

La fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.

Fase Stragiudiziale

La fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Fatto Illecito

L'azione o l'omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge.

Franchigia

Il numero di giorni o l'importo (espresso in valore assoluto o in percentuale sul capitale/massimale assicurato) dedotti dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Garanzia

La copertura assicurativa, per la quale, in caso di sinistro,

l'Assicuratore procede all'indennizzo del danno subito dall'Assicurato e per la quale sia stato pagato il relativo premio.

Impianto fotovoltaico

Un impianto fotovoltaico è costituito da un insieme di apparecchiature che consentono di trasformare direttamente l'energia solare in energia elettrica. Si compone di modulo solare (celle fotovoltaiche) che genera corrente continua da energia solare, inverter che trasforma questa corrente continua in corrente alternata, quadri di campo, quadri di interfaccia, cablaggio e strutture di sostegno, contatori che misurano la corrente immessa in rete.

Impianto solare termico

Si compone di moduli solari che forniscono calore per il riscaldamento dell'acqua.

Implosione

Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

Incendio

Combustione, con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Indennizzo / Indennità

La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro.

Locali di villeggiatura

Dimora stagionale presso la quale l'Assicurato alloggia saltuariamente nel corso dell'anno.

Manutenzione ordinaria

Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Manutenzione straordinaria

Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico- sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

Massimale

La somma stabilita nella Polizza, fino alla concorrenza della quale, per ciascun sinistro e anno assicurativo, l'Assicuratore presta la garanzia.

Nucleo Familiare

L'insieme delle persone legate da vincolo di parentela, di affinità o di fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi, compreso convivente more uxorio, figli adottivi, minori in affidamento.



Condizioni di Assicurazione - AssiCapofamiglia

Contratto multigaranzia di durata annuale a protezione della Famiglia

Parte

L'Assicuratore ed il Contraente, quando riferiti singolarmente.

Perito

L'esperto incaricato da una delle parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).

Pertinenze

Cantine, soffitte, box, compresi recinzioni, cancellate, alberi ed altre cose destinate in modo durevole al servizio od ornamento del fabbricato, presenti nella relativa Mappa Catastale.

Polizza

Il documento che prova l'Assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore.

Prescrizione

L'estinzione di un diritto che avviene se il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge.

Reato

I reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.

Responsabilità contrattuale

La responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale.

Responsabilità extracontrattuale

La responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto.

Rischio

La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Sanzione amministrativa

La sanzione prevista per la violazione di una norma giuridica in ambito amministrativo.

Scoperto

La parte di danno, indennizzabile a termini di Polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna dei fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.

Set Informativo

L'insieme della documentazione contrattuale (DIP Base, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione,) da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione della Polizza.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Sinistro di Tutela legale e Cyber risk

L'insorgere della controversia.

Spese di giustizia

Le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002.

Spese di soccombenza

Le spese che il giudice con la sentenza che chiude il processo pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.

Tecniche di Comunicazione a Distanza

Qualunque strumento che, senza la presenza fisica e simultanea dell'Assicuratore e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del Contratto di dette Parti.

Transazione

Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Valori

Denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo: buoni pasto, francobolli, marche da bollo, carte bollate).

Vertenza

Il conflitto di pretese tra assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.



NORME DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE COPERTURE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Effetto, durata e disdetta del contratto - Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento e scadrà alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 c.c.

L'Assicurazione ha una durata pari ad un anno ed in mancanza di disdetta comunicata da una delle Parti e, pervenuta all'altra Parte almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente. È comunque in facoltà di ciascuna delle Parti di rescindere l'Assicurazione al termine di ogni annualità, dando comunicazione all'altra Parte almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.

Il Premio viene corrisposto all'Assicuratore tramite addebito diretto Sepa (SDD) sul conto corrente bancario del Contraente.

Il contratto prevede il pagamento di un Premio da corrispondersi con cadenza annuale, il cui importo è indicato in Polizza.

Il Premio annuo di durata è frazionabile, su volontà del Contraente, in rate mensili senza oneri aggiuntivi.

Il pattuito frazionamento del Premio non esonera il Contraente dall'obbligo di corrispondere l'intero Premio annuo, da considerarsi a tutti gli effetti uno ed indivisibile e ciò anche in caso di cessazione del Rischio nel corso del periodo di durata dell'Assicurazione.

Art. 3 - Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza

Fermo il disposto dell'Art. 2 - "Effetto, durata e disdetta del contratto - Premio", qualora il contratto sia stato concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, lo stesso decorre dalle ore 24 del giorno stesso in cui l'Assicuratore ha raccolto la volontà del Contraente di concludere il presente contratto (data di effetto del contratto): a partire da tale momento, fermo l'obbligo del Contraente al pagamento del Premio, l'Assicuratore garantisce all'Assicurato le prestazioni oggetto del presente contratto, salvo il diritto di recesso consentito al Contraente dalla Legge. **Il Contraente ha comunque facoltà di recedere dalla copertura assicurativa, nei 14 giorni successivi alla data del primo addebito del Premio, comunicando all'Assicuratore la propria volontà, a sua scelta:**

- a. a mezzo lettera raccomandata;
- b. a mezzo posta elettronica certificata;

L'Assicuratore rimborsa al Contraente l'eventuale Premio addebitato, senza trattenuta alcuna, con le stesse modalità definite per il pagamento dei Premi.

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni al contratto di Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti, salvo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali anche in termini di utilizzo di sistemi e documenti informatici, nonché di posta elettronica, devono essere effettuate per iscritto e spiegano effetti dal momento in cui pervengono all'Assicuratore, all'indirizzo corrispondente alla sede legale, oppure alla filiale presso la quale è stato emesso il contratto.

Art. 6 - Aggravamento del Rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c.

Art. 7 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 c.c., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, le Parti, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, possono recedere dall'Assicurazione con



Condizioni di Assicurazione - AssiCapofamiglia

Contratto multigaranzia di durata annuale a protezione della Famiglia

preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di recesso esercitato dall'Assicuratore, quest'ultimo, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

Art. 9 - Riduzione dei capitali assicurati

In caso di Sinistro, i Capitali assicurati con le singole Garanzie di Polizza ed i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del Danno rispettivamente indennizzabile senza corrispondente restituzione del Premio.

Qualora a seguito del Sinistro stesso l'Assicuratore decida invece di recedere dal contratto si farà luogo al rimborso del Premio, al netto dell'imposta, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 10 - Cambiamento dell'Abitazione

In caso di variazione di residenza (risultante dal certificato anagrafico relativo) e/o di cambiamento dell'Abitazione indicata in Polizza, il Contraente deve comunicarlo all'Assicuratore, entro le ore 24 del 30° giorno dalla data della variazione; analoga comunicazione è dovuta a seguito di cambiamento di proprietà dell'Abitazione indicata. **Decorso tale termine, in caso di mancata comunicazione, le Garanzie rimangono sospese fino a quando il Contraente ne abbia dato notizia all'Assicuratore, fermo il disposto dell'art. 1898 c.c.**

Art. 11 - Validità territoriale

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole coperture, l'Assicurazione è valida in tutto il mondo.

Art. 12 - Colpa grave

L'Assicurazione è efficace, anche per i Danni determinati da colpa grave dell'Assicurato.

L'Assicurazione è efficace per i Sinistri cagionati per colpa grave delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di Legge.

Art. 13 - Buona fede

L'omissione della comunicazione, da parte del Contraente, di una circostanza eventualmente aggravante il Rischio successiva alla stipulazione della presente Polizza, non pregiudica il diritto al risarcimento dei Danni, sempreché tale omissione sia avvenuta in buona fede, e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Assicuratore il maggior Premio proporzionale al maggior Rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 14 - Assicurazione per conto altrui – Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dalla Polizza

Gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 c.c.

Art. 15 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

Art. 16 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato è esonerato dal comunicare all'Assicuratore l'esistenza o la stipulazione di altre assicurazioni, fermo restando che in caso di sinistro si applica quanto previsto dall'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 17 - Limite massimo dell'Indennizzo

Salvo quanto espressamente previsto alle singole Garanzie, nonché dall'art. 1914 c.c., a nessun titolo l'Assicuratore potrà essere tenuto a pagare somma maggiore di quella assicurata, in ragione dei limiti e delle condizioni stabilite per le singole Garanzie.

Art. 18 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente

Tutte le Controversie relative alla presente Assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di Controversia tra le Parti, è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la Controversia esclusivamente ad organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (www.giustizia.it). Qualora successivamente si ricorra all'Autorità Giudiziaria, foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato o del Contraente.

Art. 19 - Home Insurance (Area Riservata)

La Compagnia ha reso disponibile sul proprio Sito (<https://www.netinsurance.it>) un'Area internet riservata al Contraente (la cosiddetta area Home Insurance) accessibile tramite credenziali ottenibili con e-mail, codice fiscale e numero della tua Polizza. In tale Area è possibile consultare il Contratto e le coperture assicurative in essere con la Compagnia e gestire telematicamente il Contratto (effettuare il pagamento del Premio, denunciare un Sinistro, richiedere la modifica di dati personali).

Art. 20 - Restrizioni Internazionali – Inefficacia del contratto



Condizioni di Assicurazione - AssiCapofamiglia

Contratto multigaranzia di durata annuale a protezione della Famiglia

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna Indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o Indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.

Art. 21 - Glossario/Rinvio alle norme di Legge e Legge applicabile al Contratto

Il Glossario è parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione. Per quanto non diversamente disciplinato dalle presenti Condizioni di Assicurazione si rinvia alle norme di legge vigenti. La legge applicabile al Contratto è quella italiana.

SEZIONE 1 – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Le seguenti Garanzie sono valide se è richiamato in Polizza il relativo Massimale e se è stato pagato il relativo Premio

Art. 22 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicuratore è tenuto a pagare nel corso dell'Anno assicurativo, per ogni Sinistro in Garanzia, un importo massimo rappresentato dal Massimale indicato in Polizza.

A. GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA

L'Assicuratore tiene indenne l'Assicurato e/o il suo Nucleo Familiare, per la somma che deve risarcire (capitale, interessi e spese), se civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di Danni involontariamente causati a terzi per:

- morte, lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di Cose;
- Danni ad animali;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata e della proprietà dell'Abitazione abituale, situata nel territorio della Repubblica Italiana, non escluso da quanto previsto dall'Art. 23 - "Esclusioni", e fermo quanto riportato nell'Art. 25 - "Persone non considerate terzi".

La copertura per i fatti della vita privata opera nel mondo intero.

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato e/o di altra persona appartenente al suo Nucleo Familiare con altri soggetti, l'Assicuratore risponderà soltanto per la quota di pertinenza degli stessi, con esclusione, quindi, di quella parte di Danno che dovesse ricadere su di loro in virtù del vincolo di solidarietà.

A titolo esplicativo e non esaustivo sono garantiti i fatti di seguito elencati:

PROPRIETA' E CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE

- a) la conduzione dell'Abitazione abituale e dell'Abitazione saltuaria nonché delle relative Pertinenze situate nel territorio della Repubblica Italiana;
- b) la proprietà dell'Abitazione abituale e relative Pertinenze, situata nel territorio della Repubblica Italiana, comprese le parti del Fabbricato costituenti proprietà comune di Abitazioni in Fabbricati plurifamiliari;

sono compresi i Danni derivanti:

1. dallo spargimento d'acqua, conseguente a rottura accidentale, anche se dovuta a gelo, di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento o al servizio di elettrodomestici;
2. dalla caduta di antenne radio-televisive;
3. dalla proprietà dell'Impianto fotovoltaico e/o Impianto solare termico di pertinenza dell'Abitazione;
4. dalla proprietà di giardini, piante, piscine, strade private, attrezzature per giochi ed attrezzature sportive, di pertinenza dell'Abitazione;
5. da caduta di neve e ghiaccio non rimossi a tempo dai Tetti e dalle coperture del Fabbricato;
6. dalla conduzione di parchi alberati e giardini, strade private, marciapiedi, piani di calpestio di pertinenza del Fabbricato, aree scoperte non gravate da servitù pubblica, cortili, piazzali e piscine;

VITA QUOTIDIANA

- c) l'uso di apparecchi domestici in genere;
- d) l'attività dei Collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti), per fatti inerenti alle loro mansioni;
- e) la somministrazione di cibi e bevande che provochi intossicazione o avvelenamento degli ospiti;
- f) l'organizzazione di feste familiari o tra amici;
- g) la proprietà o l'uso di biciclette, Bicyclette elettriche, o velocipedi in genere;



Condizioni di Assicurazione - AssiCapofamiglia

Contratto multigaranzia di durata annuale a protezione della Famiglia

TEMPO LIBERO

- h) la conduzione di camere d'albergo, di Locali di villeggiatura;
- i) la pratica di campeggio;
- j) la detenzione o l'uso autorizzato di armi e relative munizioni nel rispetto delle norme vigenti, **escluso l'impiego per la caccia e la pesca subacquea come indicato all'Art. 23 - "Esclusioni"**;
- k) la pratica di sport, l'attività di bricolage, giardinaggio, pesca e di hobby in genere;
- l) la proprietà e l'uso di imbarcazioni a vela o senza motore lunghe fino a 6,50 mt. (per esempio barche a remi);
- m) l'attività di volontariato, **escluse quelle di natura medico-infermieristica come indicato all'Art. 23 - "Esclusioni"**;

FAMIGLIA CON FIGLI

- n) il fatto di figli di età non superiore a 26 anni, di cui i genitori debbano rispondere, anche quando sono all'estero per studio; qualora l'Assicurato sia separato o divorziato, la Garanzia è comunque operante per il fatto dei figli di età non superiore a 26 anni, che non vivono stabilmente con lui (ad esempio i figli affidati all'altro genitore o in affidamento congiunto, anche nel caso in cui vivano prevalentemente presso l'altro genitore);
- o) la partecipazione, in qualità di genitore, agli organi collegiali scolastici ed alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive, manifestazioni ricreative nell'ambito del centro scolastico;
- p) l'utilizzo di appartamenti o camere in affitto, al di fuori del comune di residenza, da parte di figli studenti universitari iscritti nello stato di famiglia dell'Assicurato, al momento del Sinistro;
- q) l'attività di baby sitter, per fatti che riguardano le loro mansioni;
- r) l'uso di ciclomotori, motoveicoli, autovetture, natanti, sia di proprietà sia di terzi, da parte di minori non aventi i requisiti di Legge per la loro guida, all'insaputa dei genitori, **a condizione che i veicoli (o natanti) siano assicurati con una specifica polizza di responsabilità civile per la circolazione**;
- s) qualora l'Assicurato si occupi temporaneamente, a titolo gratuito e di cortesia, della vigilanza dei figli minori di persone non componenti la famiglia anagrafica dell'Assicurato stesso, l'Assicurazione è estesa anche alla **Responsabilità Civile** dei genitori del minore. L'assicurazione è valida esclusivamente per la **Responsabilità Civile** derivante all'Assicurato o ai genitori del minore, ai sensi di Legge, per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati e per morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale del minore. **L'Assicurazione è limitata al periodo di vigilanza da parte dell'Assicurato - sono in ogni caso esclusi - i Danni provocati dal minore all'Assicurato. Si applicano a tali persone le norme di cui all'Art. 23 - "Esclusioni" e 25 - "Persone non considerate terzi"**.

PROPRIETA' O USO DI ANIMALI DOMESTICI

- t) la copertura opera per i Rischi derivanti da proprietà o uso di animali da sella e da traino di calessi, di animali domestici, diversi dai cani, compresa la responsabilità di terzi soggetti che abbiano temporaneamente in affitto gli animali per ragioni di cura e/o mantenimento e a condizione che tale attività non sia svolta per professione;
- u) da proprietà di cani, anche in consegna temporanea presso terzi, per conto dell'Assicurato, purché detti terzi non svolgano per professione tale attività. Qualora l'Assicurato non sia in regola con la vigente normativa per la proprietà, il possesso o la detenzione del cane la garanzia è operante con uno scoperto del 20% con un massimo comunque di 5.000,00 euro.

FRANCHIGIA

La Garanzia A. RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA, è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 100,00 per ogni Sinistro a Cose.

Resta inteso che, per i casi specifici indicati nell'Art. 24 - "Condizioni particolari", verrà applicata la Franchigia prevista.

GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' "SECONDA CASA"

L'Assicuratore tiene indenne il **proprietario dell'Abitazione assicurata indicata in Polizza e diversa da quella Abituale**, per la somma che deve risarcire (capitale, interessi e spese), se **civilmente responsabile ai sensi di Legge, di Danni involontariamente causati a terzi per:**

- morte, lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di Cose;
- Danni ad animali;

in conseguenza di un fatto accidentale che derivi dalla **proprietà delle Abitazioni indicate nella Polizza, diverse da quella Abituale, situate nel territorio della Repubblica Italiana**, comprese le parti del Fabbricato costituenti proprietà comune di **Abitazioni in Fabbricati plurifamiliari.**

Sono compresi i Danni derivanti dalla proprietà dell'Impianto fotovoltaico e/o Impianto solare termico.

Sono comprese le Pertinenze quali: dipendenze, recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, giochi ed attrezzature sportive, piscine, parchi, alberi e strade private, **purché realizzati nell'Abitazione e negli spazi ad essa adiacenti.**

La Garanzia non opera per Fabbricati in rovina.

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato e/o di altra persona appartenente al suo Nucleo Familiare con altri soggetti, l'Assicuratore risponderà soltanto per la quota di pertinenza degli stessi, con esclusione, quindi, di quella



Condizioni di Assicurazione - AssiCapofamiglia

Contratto multigaranzia di durata annuale a protezione della Famiglia

parte di Danno che dovesse ricadere su di loro in virtù del vincolo di solidarietà.

FRANCHIGIA

La Garanzia B. RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' "SECONDA CASA" è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 100,00 per ogni Sinistro a Cose.

Resta inteso che, per i casi specifici indicati nell'Art. 24 - "Condizioni particolari", verrà applicata la Franchigia prevista.

Art. 23 - Esclusioni

Sono esclusi i Danni:

1. cagionati dolosamente;
2. alle Cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed alle Cose altrui che derivino da Incendio, Implosione, Esplosione o Scoppio, diversi da quelli previsti nell'Art. 24 - "Condizioni particolari sempre valide ed operanti" alla lettera d). Sono in ogni caso esclusi i Danni ai locali ed al Contenuto dell'Abitazione abituale in affitto;
3. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, tranne quanto previsto nell'Art. 22 - "Oggetto dell'Assicurazione" alle lettere g) e r);
4. da proprietà ed uso di natanti o unità naviganti diversi da quelli descritti all'Art. 22 - "Oggetto dell'Assicurazione" alla lettera l);
5. da furto;
6. derivanti dalla proprietà di Abitazioni e di altri immobili diversi da quelli assicurati;
7. derivanti dalla proprietà o uso di animali non domestici, salvo quanto previsto per gli animali da sella;
8. provocati a terzi, se l'uso e la proprietà dell'animale da sella sono esercitati in violazione alle disposizioni di legge;
9. provocati a terzi da cani non iscritti all'Anagrafe Canina;
10. provocati a terzi da cani per i quali l'ente locale, a seguito di segnalazione del "servizio veterinario", ha predisposto misure di prevenzione in seguito ad episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di criteri di rischio;
11. provocati a terzi da animali da sella o cani se conseguenti ad uso professionale degli stessi;
12. derivanti dall'esercizio della caccia e della pesca subacquea;
13. verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se sono effettuati non a carattere amatoriale o prevedano l'impiego di veicoli a motore;
14. verificatisi nella pratica del paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
15. causati da esercizio di attività professionali, od attività comunque retribuite, svolte dall'Assicurato e/o dal proprio Nucleo Familiare;
16. conseguenti a inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;
17. derivanti da impiego di aeromobili;
18. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
19. verificatisi in relazione alla proprietà e conduzione dello studio professionale;
20. causati da presenza, detenzione di amianto, di prodotti di amianto o contenenti amianto o da questo derivanti;
21. derivanti da campi elettromagnetici;
22. conseguenti ad attività di volontariato di natura medico-infermieristica;
23. conseguenti a:
 - inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo diverso da quanto previsto nell'Art. 24 - "Condizioni particolari sempre valide ed operanti" alla lettera g);
 - deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
 - trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
24. a Cose dei Collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter);
25. verso i Collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di Legge;
26. causati dai Collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di Legge;
27. derivanti dall'esecuzione in proprio di lavori di Manutenzione straordinaria;
28. derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
29. derivanti dalla violazione intenzionale di Leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;
30. da spargimenti di acqua conseguenti a usura o ammaloramento degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento,

Condizioni di Assicurazione - AssiCapofamiglia

Contratto multigaranzia di durata annuale a protezione della Famiglia



di condizionamento

31. da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica.

Art. 24 - Condizioni particolari sempre valide ed operanti

- a) Sono compresi in Garanzia i **Danni fisici involontariamente causati, nello svolgimento delle loro mansioni, ai Collaboratori addetti ai servizi domestici** (compresi badanti e baby-sitter), **sino alla concorrenza del 50% del Massimale indicato in Polizza;**
- b) è compresa l'**attività di baby sitter** se è svolta dai genitori (nonni materni o paterni) o dai fratelli e sorelle dell'Assicurato; la presente copertura è estesa alla **loro personale responsabilità;**
- c) **i figli minori dell'Assicurato** sono considerati terzi fra di loro quando accidentalmente fratello o sorella si causino una lesione corporale da cui derivi un'**Invalidità permanente;** l'**Indennizzo è prestato fino a € 50.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo, e con l'applicazione di una Franchigia di € 1.500,00 per Sinistro. Non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.** La Garanzia deroga quanto riportato nel successivo Art. 25 - "Persone non considerate terzi".
- d) è compresa la **Responsabilità Civile dell'Assicurato** per i **Danni materiali e diretti causati alle Cose di terzi da Incendio, Implosione, Esplosione e Scoppio** che derivino:
- dalla proprietà dell'Abitazione abituale e delle Abitazioni saltuarie indicate in Polizza e dei relativi Contenuti;
 - dalla conduzione dell'Abitazione abituale, delle Abitazioni saltuarie indicate in Polizza e dei Locali di Villeggiatura, inclusi i Danni ai locali stessi ed al relativo Contenuto se di terzi;
 - dall'utilizzo di camere d'albergo e dalla pratica di campeggio svolta all'interno di camping regolarmente autorizzati.
- Tale condizione particolare opera sia per la **Garanzia A. RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA** sia per la **Garanzia B. RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' "SECONDA CASA"**.
- Per questi Danni la Garanzia è prestata fino a concorrenza dell'importo di € 300.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo;**
- e) è compresa la **Responsabilità Civile dell'Assicurato** da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, conseguenti a Sinistri indennizzabili in base alla presente copertura; per questi Danni, resta a carico dell'Assicurato, uno **Scoperto pari al 10% con il minimo di € 500,00 per Sinistro; il limite dell'Indennizzo, per Sinistro e per Anno assicurativo, è pari a € 50.000,00.**
- Tale condizione particolare opera sia per la **Garanzia A. RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA** sia per la **Garanzia B. RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' "SECONDA CASA"**;
- f) è compresa la **Responsabilità Civile dell'Assicurato** quale committente dei lavori di **Manutenzione ordinaria e/o Manutenzione Straordinaria dell'Abitazione, ad esclusione dei lavori che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall'alto da altezza superiore a 2 mt o a rischi di seppellimento o sprofondamento a profondità superiore a 1,5 mt o a rischi di lavori in pozzi, purché siano stati designati i responsabili dei lavori quando e come previsto dalle Leggi in vigore (compreso il D.Lgs. n. 81/2008 e successive eventuali modificazioni o integrazioni).**
- La presente Garanzia risulta subordinata ai seguenti requisiti essenziali:**
- designazione dei responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro (responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008);**
 - i predetti responsabili siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalle Leggi vigenti ed assicurati al momento del Sinistro con valida copertura assicurativa per la Responsabilità Civile dell'attività; le imprese esecutrici dei lavori siano regolarmente iscritte all'Albo di categoria ed assicurate al momento del Sinistro con valida copertura assicurativa per la Responsabilità Civile dell'attività.**
- Tale condizione particolare opera sia per la **Garanzia A. RESPONSABILITA' CIVILE DELLA VITA PRIVATA** sia per la **Garanzia B. RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' "SECONDA CASA"** ;
- g) sono compresi i Danni conseguenti a **inquinamento accidentale dell'acqua e/o del suolo** provocati da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. **Il limite di Indennizzo per Sinistro e per Anno assicurativo è pari a € 50.000,00;**
- h) sono compresi i Danni derivanti dall'uso di animali da sella, non di proprietà degli Assicurati.

FRANCHIGIA

Le Garanzie sono prestate con l'applicazione di una Franchigia di € 100,00 per ogni Sinistro a Cose.
Resta inteso che, per i casi specifici indicati in questo paragrafo, verrà applicata la Franchigia prevista.

Art. 25 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori dell'Assicurato, i genitori del coniuge, i figli dell'Assicurato, il convivente di fatto, l'unito civilmente, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

Art. 26 - Massimale



Condizioni di Assicurazione - AssiCapofamiglia

Contratto multigaranzia di durata annuale a protezione della Famiglia

Il Massimale indicato in Polizza per singolo Sinistro deve intendersi anche quale massima esposizione dell'Assicuratore per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Anno Assicurativo.

I Massimali di un Anno Assicurativo non si cumulano in nessun caso con quelli di un precedente o successivo Anno Assicurativo, né in conseguenze di proroghe, rinnovi o sostituzioni di contratto, né per il cumularsi dei Premi pagati o da pagare.

In caso di evento che interessi contemporaneamente più Garanzie, l'esposizione massima dell'Assicuratore non potrà essere comunque superiore al Massimale per Sinistro e per Anno Assicurativo indicato in Polizza.

Le Garanzie sono prestate fino a concorrenza per ciascun Sinistro, del Massimale convenuto, qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato lesioni corporali o abbiano sofferto Danni a Cose ed animali di loro proprietà.

I Massimali relativi alle Garanzie stabilite in Polizza per Sinistro e per Anno Assicurativo, costituiscono il massimo esborso a carico dell'Assicuratore anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art. 27 - Cosa fare in caso di Sinistro

L'Assicurato deve avvisare in forma scritta l'Assicuratore, entro 9 giorni da quando è venuto a conoscenza del Sinistro, (come indicato dall'art. 1913 c.c.) comunicando la descrizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del Sinistro. Deve, inoltre, far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, astenendosi in ogni caso da qualsiasi valutazione inerente la propria responsabilità.

Il mancato rispetto degli obblighi sopra indicati può determinare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Art. 28 - Gestione delle vertenze

L'Assicuratore assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere all'Assicuratore l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della Controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla Legge, l'Assicuratore si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.

Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese verranno ripartite fra l'Assicuratore e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. **L'Assicuratore non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende o delle spese di giustizia penale.**

SEZIONE 2 – TUTELA LEGALE E CYBER RISK

Premessa

La gestione dei sinistri Tutela Legale e Cyber Risk è stata affidata dall'Assicuratore a:

ARAG SE

Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (di seguito denominata ARAG)

Viale del Commercio n.59 - 37135 Verona

Principali riferimenti:

Telefono centralino: +39 045.8290411,

fax per invio nuove denunce di Sinistro: +39 045.8290557,

mail per invio nuove denunce di Sinistro: denunce@ARAG.it,

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro +39 045.8290449

alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.



Condizioni di Assicurazione - AssiCapofamiglia

Contratto multigaranzia di durata annuale a protezione della Famiglia

Art. 29 – Assicurati

Sono assicurati:

- a. il contraente
- b. i soggetti presenti nel certificato di stato di famiglia del contraente
- c. gli altri soggetti conviventi e non presenti sul certificato di stato famiglia del contraente

Nel caso di vertenze fra assicurati le garanzie operano unicamente a favore del contraente.

Art. 30 – Ambito di operatività delle garanzie

Le garanzie operano per i sinistri relativi alla vita privata, compresi i sinistri connessi all'utilizzo del web e dei social o media network nel corso della vita privata, e per i sinistri relativi alla proprietà o alla conduzione dell'immobile direttamente utilizzato dagli assicurati ed indicato in polizza.

Le garanzie operano anche per i sinistri relativi ad incidenti stradali che coinvolgono gli assicurati in veste di pedoni, ciclisti o come trasportati su un qualsiasi veicolo pubblico o privato.veri

Art. 31 – Spese non coperte

Se l'assicurato è coinvolto in una vertenza, la Società non copre le seguenti spese:

- a. compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
- b. compensi dell'avvocato domiciliatario, se non indicato da ARAG;
- c. spese per l'indennità di trasferta;
- d. spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro;
- e. imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
- f. multe, ammende;
- g. spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali;
- h. spese non concordate con ARAG;
- i. ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliiazione;
- j. spese recuperate dalla controparte;

La Società inoltre non copre:

1. nella garanzia delitti dolosi: le spese sostenute nei casi di estinzione del reato diversi da assoluzione con decisione passata in giudicato, derubricazione da doloso a colposo e archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non sussiste;
2. le spese sostenute per la fase stragiudiziale se non è gestita da ARAG;
3. le spese sostenute per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG.

Per la Garanzia Tutela Legale Vita Privata e Immobile

4. nella garanzia danni causati:
 - a. le spese sostenute a primo rischio;
 - b. le spese sostenute se la polizza di responsabilità civile non esiste oppure in assenza del riscontro da parte dell'assicuratore di responsabilità civile in merito alla copertura del sinistro.
5. nella garanzia atti di volontaria giurisdizione, per il ricorso al tribunale per ottenere l'omologazione della separazione consensuale tra coniugi e per la successiva domanda di divorzio: le spese sostenute se il matrimonio non è stato celebrato in Italia e se il ricorso non è presentato congiuntamente dai coniugi senza l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i coniugi;
6. nella garanzia atti di volontaria giurisdizione, per l'eventuale successiva domanda di divorzio:
 - a. le spese sostenute senza l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i coniugi;
 - b. le spese sostenute se la separazione consensuale non è avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa della polizza e non ha originato un sinistro regolarmente insorto e gestito da ARAG;
 - c. le spese sostenute se non c'è continuità della copertura assicurativa nel periodo di tempo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio.

Per la Garanzia Tutela Legale Cyber Risk

7. nella garanzia danni subiti della sezione Cyber Risk: le spese sostenute nei casi di mancato rinvio a giudizio del terzo;

Art. 32 – Esclusioni

Se nella polizza non è previsto diversamente, le garanzie non operano per sinistri relativi a:

1. diritto di famiglia, successioni o donazioni;



Condizioni di Assicurazione - AssiCapofamiglia

Contratto multigaranzia di durata annuale a protezione della Famiglia

2. materia fiscale o amministrativa;
3. fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
4. danni nucleari o genetici causati dall'assicurato, salvo il caso di sinistri conseguenti a trattamenti medici;
5. fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
6. diritti di brevetto, marchio, autore o esclusiva, turbativa d'asta, concorrenza sleale, normativa antitrust;
7. proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
8. fatti dolosi degli assicurati;
9. fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
10. compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare;
11. costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
12. immobili diversi da quello indicato in polizza;
13. immobile indicato in polizza ma non direttamente utilizzato dagli assicurati;
14. fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare;
15. prestazioni mediche con finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva;
16. esercizio di attività lavorativa, subordinata o parasubordinata, di libera professione o di attività d'impresa;
17. vertenze con la Società o con il soggetto che intermedia il presente contratto;
18. adesione ad azioni di classe (class action);
19. difesa penale per abuso di minori.

Inoltre, la Sezione Tutela Legale Cyber Risk non opera per i sinistri relativi a:

20. vertenze aventi ad oggetto contenuto pornografico, pedopornografico, violento, discriminatorio o che violi la dignità umana
21. vertenze per acquisti effettuati nel corso della vita privata su portali di e-commerce (commercio elettronico) di:
 - a. animali e vegetali;
 - b. gioielli e/o beni preziosi, oggetti d'arte, argenteria;
 - c. oggetti intangibili con valore monetario come a titolo di esempio: azioni, obbligazioni, titoli, denaro, assegni, bonds, certificati statali, francobolli, travellers cheques, biglietti per eventi di vario genere (salvo i biglietti di viaggio);
 - d. beni deperibili, cibo e bevande, medicinali, armi;
 - e. materiale digitale scaricato on-line;
 - f. oggetti per uso industriale;
 - g. beni non consegnati per cause imputabili a disservizi del vettore (es. corrieri, servizio postale);
 - h. acquisti effettuati tramite aste on-line;
 - i. veicoli a motore e natanti;
 - j. beni non nuovi.

Art. 33 – Limiti di copertura

1. Le spese legali sono coperte per l'intervento di 1 (un) avvocato per ogni grado di giudizio;
2. Nel caso di vertenze fra assicurati le garanzie operano unicamente a favore del contraente;

Per la Garanzia Tutela Legale Vita Privata e Immobile

3. La garanzia vertenze contrattuali copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 250 (duecentocinquanta);
4. La garanzia anticipo cauzione penale opera con il limite di massimale di € 15.000 (quindicimila) per sinistro.

Per la Garanzia Tutela Legale e Cyber Risk

5. La garanzia acquisti sui portali copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 200 (duecento);
6. La garanzia vertenze con i fornitori di servizi web copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 200 (duecento).

Art. 34 – Dove operano le garanzie



Condizioni di Assicurazione - AssiCapofamiglia

Contratto multigaranzia di durata annuale a protezione della Famiglia

Le garanzie:

1. **delitti colposi o contravvenzioni**
2. **delitti dolosi**
3. **danni subiti**
4. **danni causati**
5. **assistenza di un interprete**
6. **traduzione di verbali o di atti**
7. **anticipo cauzione penale**

operano negli stati d'Europa, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

Le garanzie:

1. **vertenze contrattuali**
2. **locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali**
3. **atti di volontaria giurisdizione**

operano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

Le garanzie del web operano per i sinistri avvenuti in tutto il mondo, solo se l'ufficio giudiziario competente si trova in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Art. 35 – Come denunciare un sinistro

La denuncia del sinistro deve essere presentata tempestivamente alla Società e/o ad ARAG nel momento in cui l'assicurato ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della polizza o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.

L'assicurato può denunciare i **nuovi sinistri** utilizzando la mail **denunce@arag.it** oppure il numero di fax **+39 045.8290557**; invece, per inviare la **successiva documentazione relativa alla gestione dei sinistri**, può utilizzare il numero di fax **+39 045.8290449**. L'assicurato ha l'obbligo di informare la Società e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro e ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative. In mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Art. 36 – Gestione del sinistro, scelta dell'avvocato e pagamento delle spese

Ricevuta la denuncia del sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'assicurato.

La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

Per valutare la copertura assicurativa della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'assicurato ha l'obbligo di fornire.

Per la fase giudiziale l'assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'albo:

1. **dell'ufficio giudiziario competente per la vertenza**
2. **del proprio luogo di residenza o sede legale; nel caso di domiciliazione, ARAG indica l'avvocato domiciliatario**

L'incarico all'avvocato o al perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'assicurato, pertanto ARAG non è responsabile del loro operato.

Le spese per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte sono coperte solo se preventivamente autorizzate da ARAG.

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.

Se l'assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.

Il pagamento delle spese coperte dalla polizza avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

Art. 37 – Restituzione delle spese

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi sono di esclusiva spettanza dell'assicurato, mentre spetta ad ARAG quanto liquidato a favore dell'assicurato a titolo di spese, competenze e onorari.

Art. 38– Disaccordo con ARAG in merito alla gestione del sinistro e conflitto di interessi

Nel caso di disaccordo tra l'assicurato e ARAG in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile.



Condizioni di Assicurazione - AssiCapofamiglia

Contratto multigaranzia di durata annuale a protezione della Famiglia

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali quale che sia l'esito dell'arbitrato.

In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.

L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

Art. 39 – Quando avviene il sinistro

La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza.

L'evento, in base alla natura della vertenza, è inteso come:

- il danno o presunto danno extra contrattuale subito o causato dall'assicurato;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge;
- il deposito del ricorso o dell'istanza all'autorità giudiziaria per gli atti di volontaria giurisdizione.

In materia di usucapione, la data di avvenimento del sinistro coincide con il giorno è quella della prima contestazione della richiesta di usucapione, purché questa richiesta sia avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche se coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Se più assicurati sono coinvolti in uno stesso sinistro, la polizza opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del sinistro il massimale per sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

A. GARANZIA TUTELA LEGALE VITA PRIVATA ED IMMOBILE

Art.40 – Spese coperte

Se l'Assicurato è coinvolto in una vertenza, l'Assicuratore, nei limiti stabiliti dalla polizza, copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione;
- compensi dell'avvocato per la redazione di denunce, querele o istanze all'autorità giudiziaria;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG;
- spese di soccombenza poste a carico dell'assicurato;
- spese conseguenti a transazione autorizzata da ARAG;
- spese di esecuzione forzata, fino a due tentativi per sinistro;
- spese dell'organismo di mediazione;
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- compensi dei periti;
- spese di giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;
- Le spese legali sono coperte per l'intervento di 1 (un) avvocato per ogni grado di giudizio.**

Art. 41 – Garanzie

1. delitti colposi o contravvenzioni

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa.

La garanzia opera anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

2. delitti dolosi

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi, anche in materia fiscale e amministrativa.

La garanzia opera anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

La garanzia opera se:

- l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato
- il reato è derubricato da doloso a colposo
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

ARAG rimborsa le spese sostenute dagli assicurati nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione.

Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'assicurato ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG.

L'assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.

Condizioni di Assicurazione - AssiCapofamiglia

Contratto multigaranzia di durata annuale a protezione della Famiglia



3. danni subiti

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi.

4. danni causati

Sono coperte le spese sostenute per resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dagli assicurati.

La garanzia opera solo a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.

L'operatività della garanzia è subordinata all'esistenza della polizza di responsabilità civile e al riscontro da parte dell'assicuratore di responsabilità civile in merito alla copertura del sinistro.

5. vertenze contrattuali

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali per l'acquisto di beni e di servizi relativi alla vita privata e all'immobile direttamente utilizzato.

La garanzia opera se il valore in lite è pari o superiore a € 250 (duecentocinquanta).

6. locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relative all'immobile direttamente utilizzato dagli assicurati.

In materia di usucapione, l'avvenimento della vertenza coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, se la richiesta è avvenuta durante l'esistenza del contratto.

7. assistenza di un interprete

Sono coperte le spese sostenute per l'assistenza di un interprete in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale avvenuti all'estero.

8. traduzione di verbali o di atti

Sono coperte le spese sostenute per la traduzione di verbali o di atti in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale avvenuti all'estero.

9. anticipo cauzione penale

Sono coperte le spese sostenute per la cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale avvenuti all'estero.

L'assicurato ha l'obbligo di esibire adeguate garanzie di restituzione della somma anticipata; se non adempie a questo obbligo l'anticipo non può essere concesso.

L'assicurato ha l'obbligo di restituire la somma anticipata da ARAG entro 60 (sessanta) giorni dalla data di erogazione.

La garanzia opera con il limite di massimale di € 15.000 (quindicimila) per sinistro.

10. atti di volontaria giurisdizione

Sono coperte le spese sostenute per:

1. il ricorso al tribunale per ottenere l'omologazione della separazione consensuale tra coniugi e la successiva domanda di divorzio, se il matrimonio è stato celebrato in Italia e se il ricorso è presentato congiuntamente dai coniugi con l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i coniugi. L'eventuale successiva domanda di divorzio è coperta se è presentata con l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i coniugi se:
 - a. la separazione consensuale è avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa della polizza e ha originato un sinistro regolarmente insorto e gestito da ARAG
 - b. c'è continuità della copertura assicurativa nel periodo di tempo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzioIl sinistro si considera unico e perciò il massimale della polizza resta unico e viene ripartito tra ricorso di separazione e domanda di divorzio.
2. l'istanza di interdizione o inabilitazione o di revoca di tali provvedimenti, di un parente o di un congiunto;
3. l'istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta di un parente o congiunto;
4. il ricorso per la nomina o la revoca dell'amministratore di sostegno per un parente o congiunto.

11. ARAGTEL Consulenza telefonica

Nelle materie previste dalla polizza, l'assicurato può chiamare il numero gratuito

800.508.008

per ricevere informazioni di carattere generale su:



Condizioni di Assicurazione - AssiCapofamiglia

Contratto multigaranzia di durata annuale a protezione della Famiglia

- contratti e responsabilità extra contrattuale
- leggi, regolamenti e normativa vigente
- adempimenti previsti in caso di procedimenti civili, penali ed amministrativi
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie di polizza
- modalità di denuncia di sinistro e documentazione necessaria

ARAGTEL è operativo:

lunedì – giovedì: 09:00-13:00; 14:00 - 17:00

venerdì: 09:00 - 13:00

B. GARANZIA TUTELA LEGALE CYBER RISK

Le garanzie della presente sezione coprono le spese sostenute per i sinistri **relativi all'utilizzo del web e dei social o media network nel corso della vita privata.**

Art. 42 – Garanzie

1. delitti colposi o contravvenzioni

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni connessi all'utilizzo del web e dei social o media network nel corso della vita privata.

2. delitti dolosi

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi connessi all'utilizzo del web e dei social o media network nel corso della vita privata.

La garanzia opera se:

- l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;**
- il reato è derubricato da doloso a colposo;**
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;**

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

ARAG rimborsa le spese sostenute dagli assicurati nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione.

Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'assicurato ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG.

L'assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.

3. danni subiti

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per reati di terzi tramite l'utilizzo del web.

La garanzia opera solo nei casi di rinvio a giudizio del terzo.

Sono coperte anche le spese necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva.

4. acquisti sui portali

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali relative agli acquisti effettuati nel corso della vita privata su portali di e-commerce (commercio elettronico), **se il valore in lite è pari o superiore a € 200 (duecento).**

5. vertenze con i fornitori di servizi web

Sono coperte le spese sostenute per le seguenti vertenze contrattuali, **se il valore in lite è pari o superiore a € 200 (duecento):**

- con il fornitore del servizio di connessione internet degli assicurati
- con il fornitore del servizio di posta elettronica e/o di posta certificata degli assicurati

6. ARAGTEL Consulenza telefonica

Nelle materie previste dalla polizza, l'assicurato può chiamare il numero gratuito

800.508.008

per ricevere informazioni di carattere generale su:

- contratti e responsabilità extra contrattuale
- leggi, regolamenti e normativa vigente
- adempimenti previsti in caso di procedimenti civili, penali ed amministrativi
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie di polizza
- modalità di denuncia di sinistro e documentazione necessaria

ARAGTEL è operativo:

lunedì – giovedì: 09:00-13:00; 14:00 - 17:00

venerdì: 09:00 - 13:00

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Informazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016

La Compagnia **Net Insurance S.p.A.** (più avanti, anche l'“Assicuratore”) con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (più avanti, anche il “Regolamento”), ed in coerenza del principio di trasparenza e consapevolezza delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati, rende le presenti informazioni.

1) Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è la Compagnia **Net Insurance S.p.A.**, con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, alla quale l'interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

2) Tipologia e fonte dei dati

I dati personali trattati da Net Insurance S.p.A., a seconda della tipologia di polizza da lei sottoscritta, sono i dati personali Suoi, dei Suoi familiari, degli assicurati e di terzi beneficiari (ove applicabile) o aventi titolo sui beni assicurati, da Lei forniti nel corso del rapporto con la Società (sia nella fase di valutazione del rischio, sia nella successiva fase liquidativa). Tali dati personali potranno includere, a titolo esemplificativo, dati identificativi, anagrafici e professionali, stato civile, informazioni finanziarie (inclusi i premi), dati bancari e dati relativi a documenti personali e qualsiasi altro beneficiario, nonché eventualmente dati giudiziari, quali dati idonei a rilevare provvedimenti giudiziari a Suo carico ovvero sanzioni dipendenti da reato o la sua qualità di indagato o imputato in processi penali.

Il mancato conferimento di tali dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/dei contratto/i di assicurazione.

Può accadere, inoltre, che nel corso della durata del/dei contratto/i che Lei intende sottoscrivere in data odierna ovvero di altri eventuali ulteriori contratti di assicurazione che dovesse sottoscrivere in seguito (di seguito anche “il/i Contratto/i”) al fine dell'esecuzione di specifiche operazioni, la Società venga in possesso di categorie particolari di dati (quali, ad esempio, dati idonei a rivelare lo stato di salute). Per il trattamento di tali dati la legge richiede il Suo consenso da manifestarsi in modo esplicito e per iscritto. Il mancato conferimento del consenso per le categorie particolari di dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/i Contratto/i.

3) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

Net Insurance tratterà i Suoi dati personali, ivi ricomprese categorie particolari di dati e dati giudiziari per le seguenti principali finalità:

- finalità connesse all'emissione del/i Contratto/i, finalità connesse all'esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto assunti dalla Compagnia (ad esempio gestione amministrativa del rapporto, gestione dei sinistri, gestione dei premi e di eventuali richieste di indennizzo). La base giuridica di tali attività di trattamento si riviene nella necessità di dare esecuzione e gestire il Contratto di cui Lei è parte o le misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; per le sole categorie particolari di dati la base giuridica si individua nel Suo consenso;
- finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi (es. normativa Antiriciclaggio, prevenzione del terrorismo), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla Legge e da Organismi di Vigilanza e Controllo. La base giuridica è individuata dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale a cui la Compagnia è soggetta;
- finalità di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali ovvero difendere in fase stragiudiziale e giudiziale i diritti della Compagnia. La base giuridica si individua nel perseguimento del legittimo interesse della Compagnia alla prevenzione dei fenomeni di frode in materia assicurativa e nella tutela dei diritti dello stesso derivanti dalla legge o dai contratti di cui è parte.

Il conferimento dei dati personali ed il trattamento degli stessi da parte della Compagnia per le finalità di cui ai punti precedenti è necessario ed in mancanza della Compagnia non potrà dar seguito alla conclusione del Contratto o all'esecuzione di attività connesse alla sua esecuzione, ivi inclusa la liquidazione dei sinistri.

Inoltre, la Compagnia tratterà i suoi dati personali ad esclusione di quelli di natura particolare e giudiziari:

- previo consenso specifico, anche per finalità di marketing e/o profilazione, realizzate sia con modalità automatizzata (es. email, sms, fax) sia con modalità non automatizzate (es. posta ordinaria, telefono con operatore) di contatto, quali a mero titolo esemplificativo, ricerche di mercato, indagini statistiche, anche intese a rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, invio di comunicazioni personalizzate su prodotti e servizi della Compagnia, anche sulla base delle Sue abitudini e dei Suoi interessi. Il conferimento dei dati per tali finalità è del tutto facoltativo e la decisione di non concedere tali consensi non inficerà l'esecuzione del rapporto con la Compagnia, precludendole solo la possibilità di ricevere materiale commerciale e promozionale. La base giuridica di questi trattamenti si individua nel Suo consenso espresso.

4) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura particolare:

- a. è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nel Regolamento;
- b. avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
- c. è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e/o da altri soggetti in qualità di responsabili e/o autorizzati al trattamento.

5) Destinatari dei dati

- a. I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 3 - ad altri soggetti della filiera assicurativa, quali coassicuratori, riassicuratori, società di archiviazione, società di gestione dei sinistri, fiduciari peritali e legali, enti di controllo (IVASS, CONSAP, UIF, Banca d'Italia), Autorità Giudiziaria ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per legge o per la finalità di conclusione / esecuzione del contratto assicurativo.
- b. Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 3, a Compagnie del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- c. I dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, a soggetti facenti parte della c.d. "catena assicurativa" e che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento (in particolare canali di acquisizione di contratti di assicurazione e loro collaboratori, assicuratori, coassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati, medici, periti ed altri consulenti, strutture sanitarie, agenzie investigative, servi di spedizione etc.), banche e organismi associativi e consortili del settore assicurativo (ANIA e conseguentemente le imprese di assicurazioni ad essa associate), IVASS, UIF ed altre Autorità Pubbliche nonché persone, società, associazioni che svolgono servizi di assistenza e/o consulenza per Net (es. in materia contabile, amministrativa, finanziaria), società o soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere della Compagnia.

L'elenco dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati o che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta, all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero presso la sede della Compagnia.

I dati non sono generalmente trasferiti fuori dall'unione europea; tuttavia, ove per specifiche esigenze connesse alla sede dei servizi resi dai fornitori, fosse necessario trasferire i dati verso Paese situati fuori dallo Spazio economico Europeo, anche in Paesi che non offrono protezione adeguata, la Compagnia si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali tipo (si potrà richiedere al DPO/Responsabile per la protezione dei dati personali – all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero con lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia – copia degli

impegni assunti dai terzi nel contesto di tali clausole nonché l'elenco dei Paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo dove sono trasferiti i dati).

6) Periodo di conservazione dei dati

L'Assicuratore, fatta salva la gestione di eventuale contenzioso e la vigente normativa fiscale e tributaria, è obbligato a conservare i dati personali:

- riguardo ai contratti assicurativi, per cinque anni dalla data in cui il contratto ha cessato di avere effetto e per cinque anni dalla data di eliminazione senza pagamento di indennizzo o del pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento e di spese dirette (Art. 8 del Regolamento ISVAP n.27/2008);
- riguardo ad ogni altro documento / contratto, per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione (art. 2220 del Codice Civile).

7) Diritti dell'Interessato

7.1) Il Regolamento conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti in relazione ai dati personali comunicati, che potranno essere esercitati nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:

- Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15);
- Diritto di rettifica (art. 16);
- Diritto di cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17);
- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
- Diritto di opposizione (art. 21);
- Diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all'esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento. Il DPO può essere contattato come indicato nel successivo punto;

7.2) Per esercitare i diritti, può scrivere a:

NET INSURANCE S.p.A.

Responsabile Protezione Dati

Via Giuseppe Antonio Guattani, 4

00161 Roma

ResponsabileProtezioneDati@netinsurance.it

ResponsabileProtezioneDati@pec.netinsurance.it

7.3) Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziale, Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità a cui è demandato il controllo del rispetto del regolamento; per l'Italia: il Garante per la protezione nelle seguenti modalità:

- a. raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma
- b. messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it